

CasaPound, Forza Nuova e Facebook. Considerazioni a margine delle recenti ordinanze cautelari e questioni aperte circa la relazione tra partiti politici e social network*

ISABELLA MARIA LO PRESTI**

Nota a Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, ordinanza 12 dicembre 2019, R.G. 59264/2019, e Tribunale di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione civile, 23 febbraio 2020. R.G. 64894/2019.

Disponibili agli indirizzi: <https://media2-col.corriereobjects.it/pdf/2019/politica/sentenzacpifb.pdf>
e <https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2345/ordinanza-rg-648942019-forza-nuova-art700.pdf>

Sommario

1. Introduzione. – 2. CasaPound e l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. – 2.1. Un ulteriore intervento giudiziario nella vicenda CasaPound vs. Facebook. – 2.2. Un esito diverso per Forza Nuova. – 3. Sul ruolo di Facebook riguardo ai partiti, e viceversa. – 4. Spunti di riflessione conclusivi.

Data della pubblicazione sul sito: 26 giugno 2020

Suggerimento di citazione

I. M. LO PRESTI, *CasaPound, Forza Nuova e Facebook. Considerazioni a margine delle recenti ordinanze cautelari e questioni aperte circa la relazione tra partiti politici e social network*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Lavoro realizzato nell'ambito del progetto “*Límites a la fragmentación de los derechos fundamentales en la Europa integrada y en un contexto globalizado: sujetos, ordenamientos, competencias, estándares y territorios*” (DER2017-85659-C5-4-R, Feder/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades- Agencia Estatal de Investigación).

** Docente a contratto di Diritto Pubblico Comparato nell'Università degli Studi di Palermo e Miembro dell'Aula de Investigación Novel della Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Indirizzo mail: isabellamaria.lopresti@unipa.it.

1. Introduzione

Il presente contributo muove dall'analisi di due recenti ordinanze cautelari del Tribunale di Roma inerenti alla richiesta di riattivazione dei profili di CasaPound e Forza Nuova, in seguito alle misure sanzionatorie adottate da Facebook. Nonostante le controversie giudiziarie oggetto di analisi condividano lo stesso *petitum*, l'esito è antitetico. Mentre nel giudizio che ha coinvolto CasaPound il giudice cautelare¹ ha dichiarato l'illegittimità dell'intervento del *social network*, in quanto contrario alla libertà di espressione e al principio pluralista riconosciuto dal nostro ordinamento, nella vicenda che ha interessato Forza Nuova² il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. e confermato le misure adottate. Entrambe le ordinanze condividono un medesimo profilo: il superamento di una valutazione strettamente contrattuale del rapporto oggetto delle controversie esaminate, in ragione dell'evoluzione del ruolo che nel nostro tempo Facebook ha assunto come strumento a disposizione dei partiti politici "per concorrere a determinare la politica nazionale". Deve precisarsi che in relazione a CasaPound, dal punto di vista strettamente giuridico, non è corretto qualificare tale ricorrente come partito politico in ragione del recente cambio di *status* in quello di "associazione di promozione sociale"³. Tuttavia, ai fini del presente contributo si adotterà la definizione che il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, coordinato con la legge 21 febbraio 2014, n. 13 fornisce di "partiti politici" intesi come "partiti, movimenti e gruppi politici organizzati" che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni politiche, amministrative o europee, ovvero, che dichiarino di far riferimento ad un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere⁴. La partecipazione alle ultime tornate elettorali

¹ Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, ordinanza 12 dicembre 2019, R.G. 59264/2019.

² Tribunale di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione civile, 23 febbraio 2020, R.G. 64894/2019.

³ Sulla distinzione tra partiti politici e associazioni o movimenti che perseguono e svolgono attività politica si vedano S. CURRERI, G. STEGHER, *I partiti politici in Italia*, in *Federalismi* n. 23/2018, pag. 5, che affermano: "se da un lato i primi tendono ad animare il regime politico a livello generale, a conquistare il potere e mantenerlo attraverso la partecipazione alle elezioni e ad influire sulle decisioni politiche, a voler condurre la responsabilità nella gestione della cosa pubblica; i secondi esauriscono invece la loro funzione in un dato momento o a seguito del conseguimento di singoli o specifici obiettivi prefissati, come ad es. l'approvazione di un determinato progetto di legge ovvero la partecipazione a determinate consultazioni elettorali".

⁴ Cfr. art. 18 decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 13. La suddetta normativa ha previsto l'istituzione di un registro *ad hoc* per l'iscrizione dei partiti politici che intendano accedere al nuovo regime di finanziamento

di carattere europeo e amministrativo fa sì che si possa continuare ad estendere a CasaPound lo *status* di partito politico, nonostante il menzionato cambiamento di natura giuridica.

Fatta tale premessa, le vicende giudiziarie richiamate offrono lo spunto per sviluppare alcune considerazioni in merito al rapporto dei partiti politici con Facebook, e viceversa, alla luce dell'attuale quadro giurisprudenziale e normativo in materia.

2. CasaPound e l'accoglimento del ricorso *ex art. 700 c.p.c.*

La prima vicenda processuale oggetto di analisi trae origine dal ricorso d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* presentato da CasaPound Italia e dal dirigente nazionale della stessa, Davide di Stefano, nei confronti di Facebook Ireland Limited. I ricorrenti chiedevano l'immediata riattivazione delle pagine corrispondenti al suddetto partito politico e al profilo personale del suo dirigente, disattivate per volontà dello stesso *social network*⁵, in quanto valutate come contrarie alle condizioni d'uso della suddetta piattaforma. Di fatto, con l'iscrizione al servizio offerto da Facebook gli utenti accettano e si impegnano a rispettare il regolamento che disciplina i termini di utilizzo di tale piattaforma. Costituiscono parte integrante di tali condizioni gli "standard della comunità", elaborati al fine di garantire il rispetto di valori quali l'autenticità dei contenuti pubblicati, la sicurezza e la *privacy* degli stessi utenti, nonché la "dignità altrui"⁶. Il medesimo documento individua le possibili conseguenze derivanti dalla violazione delle suddette regole pattizie che potranno consistere nella rimozione dei contenuti che si ritengono contrari agli standard, ovvero, nei casi più gravi, nella sospensione o disattivazione dell'*account* interessato⁷. Nel caso di specie, l'intervento di Facebook veniva giustificato dalla valutazione di alcuni contenuti pubblicati nella pagina di CasaPound come casi di "incitamento all'odio e alla violenza" verso talune minoranze, non consentiti dal regolamento. In base a tale fonte, infatti, risulta qualificato come *hate speech* ogni "attacco diretto alle persone sulla base di aspetti tutelati a norma di legge, quali

della politica; a tal proposito, nessuno dei due soggetti analizzati risulta attualmente iscritto né vi è traccia di una precedente iscrizione.

⁵ Il 9 settembre 2019 Facebook procedeva alla disattivazione della pagina di CasaPound e di altri soggetti legati all'associazione stessa.

⁶ Estratto dall'introduzione agli Standard della Comunità, consultabile al seguente link <https://www.facebook.com/communitystandards/>.

⁷ Le misure sanzionatorie dipenderanno anche dall'eventuale recidiva del titolare del profilo in quanto "nel caso della prima violazione, potremmo solo avvertire la persona, ma se continua a violare le nostre normative, potremmo limitare la sua capacità di pubblicare su Facebook o disabilitare il suo profilo". Estratto dall'introduzione agli Standard della Comunità.

razza, etnia, nazionalità di origine, religione, orientamento sessuale, casta, sesso, genere o identità di genere e disabilità o malattie gravi”⁸. È, altresì, specificato che per “attacco” si intenderà qualsiasi “discorso violento o disumanizzante, dichiarazioni di inferiorità o incitazioni all’esclusione o alla segregazione”⁹.

Nell’ordinanza oggetto di analisi il giudice cautelare comincia verificando la sussistenza dei requisiti richiesti per l’adozione della misura cautelare, ossia, il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*¹⁰. Relativamente al primo presupposto, secondo il Tribunale di Roma le misure adottate da Facebook risulterebbero in contrasto con l’articolo 49 della Costituzione in quanto la disattivazione della pagina di CasaPound coinciderebbe con l’esclusione di tale soggetto dal dibattito pubblico e politico nazionale. Si riconosce, infatti, al *social network* in questione una funzione strumentale all’esercizio del pluralismo politico, anche in virtù dell’utilizzo che le altre formazioni politiche ne fanno; conseguentemente, “il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento”¹¹. Nell’ordinanza si individua un ulteriore passaggio determinante per l’inquadramento della relazione tra Facebook e i partiti politici, nella parte in cui si afferma che con la registrazione alla piattaforma da parte di questi ultimi si istaura un rapporto non assimilabile a quello “tra due soggetti privati qualsiasi”¹²; circostanza che determina in capo al gestore del servizio di *social networking* il dovere di “attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finché non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente”¹³. L’argomentazione in questione, estendibile anche ad altre piattaforme virtuali similari, sembrerebbe, dunque, aprire la strada a una possibile qualificazione della natura giuridica dei servizi svolti dai *social network* come attività di interesse pubblico, questione che, come si avrà modo di approfondire nei successivi paragrafi, continua ad essere centrale nel dibattito attuale.

⁸ Punto 13, Standard della Comunità.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Alla luce della pacifica interpretazione che la giurisprudenza fornisce di tali elementi, è necessario che il diritto di cui si chiede tutela, nelle more di un giudizio ordinario, sia verosimile e che sussista pericolo di pregiudizio concreto alla luce degli elementi probatori indicati nel ricorso introduttivo. Si veda in tal senso Trib. Catania, ord. 5 gennaio 2004, in Arch. Civ., 2004, 339; Trib. Milano, ord. 9 febbraio 2005, in Guida al dir., 2005, fasc. 36, 81.

¹¹ Ordinanza pag. 4.

¹² *Ibidem*.

¹³ *Ibidem*.

Secondo l'ordinanza del Tribunale di Roma la valutazione che ha condotto Facebook alla disattivazione dei profili dei ricorrenti si risolverebbe in un indebito giudizio di merito sulla democraticità del programma politico e dei fini dell'organizzazione politica ricorrente. Tale giudizio viene contestato dal Giudicante non tanto per la sua legittimità, quanto per l'esito a cui ha condotto, in quanto contrario all'inquadramento di CasaPound nel nostro ordinamento come partito politico legittimamente¹⁴ attivo dal 2009. Inoltre, a sostegno delle misure sanzionatorie adottate da Facebook erano stati addotti alcuni episodi riguardanti esponenti del partito politico in questione che, tuttavia, non erano stati in alcun modo resi pubblici attraverso la menzionata piattaforma. In base all'ordinanza, tali eventi non possono in alcun modo giustificare l'interdizione della "libera espressione del pensiero politico su una piattaforma così rilevante come quella di Facebook"¹⁵, in quanto tra le forme di responsabilità oggettiva previste dal nostro ordinamento non ricorre il caso dei partiti politici per le condotte illecite dei propri aderenti.

Per ciò che concerne, invece, il requisito del *periculum in mora*, come si apprende dall'ordinanza in esame le misure adottate da Facebook, proprio in ragione della speciale rilevanza del servizio offerto quale mezzo di attuazione del pluralismo politico, avrebbero determinato un "pregiudizio non suscettibile di riparazione per equivalente (o non integralmente riparabile) specie in termini di danno all'immagine". Sulla base di tali considerazioni il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, disponendo l'immediata riattivazione della pagina di CasaPound Italia e del profilo personale del dirigente coinvolto.

¹⁴ Sulla legittimità delle azioni e del programma politico di CasaPound si veda A. LAURO, *Il giudice amministrativo e la disposizione finale della Costituzione: osservazioni a partire dall'ordinanza del TAR Brescia sul ricorso di Casapound*, in *Federalismi* n. 4/2019, pag. 10. Il contributo citato prende le mosse dall'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, dell'8 febbraio 2018, con la quale veniva respinto il ricorso presentato da CasaPound avverso l'ordinanza del comune di Brescia che prevedeva per la concessione di spazi pubblici elettorali la sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ai principi costituzionali e ripudio di ideologie neonaziste o neofasciste. Secondo il TAR "la richiesta di dichiarare di ripudiare l'ideologia fascista non può essere qualificata come lesiva della libertà di pensiero e di associazione, dal momento che se tale libertà si spingesse fino a fare propri principi riconducibili all'ideologia fascista sarebbe automaticamente e palesemente in contrasto con l'obbligo e l'impegno al rispetto della Costituzione italiana e che, dunque, l'aver subordinato l'accesso agli spazi pubblici all'avversata dichiarazione, seppur in parte ridondante, non possa comunque essere considerata contraria alla legge e, dunque, espressione di un eccesso di potere". Per completezza si segnala che l'ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza del 17 maggio 2018 n. 2177.

¹⁵ Ordinanza pag. 5.

2.1 Un ulteriore intervento giudiziario nella vicenda CasaPound vs. Facebook

Un'ulteriore conferma delle conclusioni cui è giunto il giudice cautelare nell'ordinanza esaminata nel precedente paragrafo è costituita dal recente provvedimento¹⁶ emesso dal Tribunale di Roma a fronte della presentazione da parte di Facebook del reclamo *ex art. 669 terdecies* c.p.c. Il nucleo centrale della difesa del reclamante consiste nella contestazione del riconoscimento in capo al *social network* interessato di peculiari obblighi di servizio pubblico, in virtù dei quali, come si ricorderà, è stata esclusa la natura strettamente privata del rapporto tra Facebook e gli utenti che possono qualificarsi come partiti politici *latu sensu*. Contrariamente a tale lettura, secondo la difesa articolata nel suddetto reclamo, Facebook opera come una “società privata operante a scopo di profitto”, tutelata nel nostro ordinamento dal riconoscimento della libertà di impresa di cui all'art. 41 della Costituzione. Conseguentemente, sarebbe ingiustificata l'attribuzione al gestore del servizio di obblighi aggiuntivi e speciali rispetto a quelli stabiliti nelle condizioni d'uso rimesse all'autonomia privata delle parti ed accettate al momento dell'iscrizione dagli utenti, indipendentemente dal loro *status*.

Avverso tale difesa, il collegio giudicante articola una complessa lettura della natura giuridica del rapporto fra Facebook e, nello specifico, CasaPound: se da una parte, infatti, tale relazione viene inquadrata come un contratto di diritto civile “per adesione”, atipico, “nel quale il gestore fornisce gratuitamente un servizio di condivisione di documenti e di comunicazione e che prevede a carico dell'utente l'impegno a rispettare determinate condizioni di utilizzo – con la conseguenza che la legittimità dell'esercizio del potere di recesso del fornitore del servizio deve essere valutata in primo luogo sulla base delle regole negoziali dallo stesso dettate”¹⁷, dall'altra, si sottolinea che anche per i rapporti contrattuali di diritto privato rilevano una serie di limiti esterni, individuabili nelle clausole ordinamentali dell'ordine pubblico, del buon costume, della buona fede nonché del divieto di abuso del diritto. Più in generale, secondo il collegio è precluso all'autonomia privata stabilire condizioni contrattuali che si sostanzino nella limitazione di diritti costituzionalmente garantiti, come avvenuto nel caso trattato: di fatto, le misure adottate da Facebook in virtù dell'applicazione delle regole contrattuali sulla pubblicazione dei contenuti contrari agli “standard della comunità” avrebbero determinato un'illegittima compromissione della libertà di associazione e di manifestazione del pensiero. Per cui, diversamente dall'ordinanza oggetto del reclamo in esame, il parametro rispetto al quale viene valutata la condotta di Facebook non è integrato dall'articolo 49 della Costituzione, bensì dalle libertà riconosciute dagli articoli 18 e 21 del testo costituzionale: viene meno,

¹⁶ Ordinanza Tribunale di Roma num. 80961/19, XVII sez. civile, del 29 aprile 2020,

¹⁷ Punto 7 dell'ordinanza.

dunque, la rilevanza dello *status* dell'utente come soggetto politico, in quanto si argomenta che eventuali limiti alla libertà di pensiero opererebbero “nel medesimo modo per le organizzazioni dichiaratamente politiche e per qualunque altro utente che, occasionalmente o meno, utilizzi il servizio Facebook per esprimere opinioni politiche o diffondere informazioni o documenti di interesse politico”¹⁸. Un'argomentazione in parte contraria alla consolidata lettura giurisprudenziale, sia interna che sovranazionale, concorde nel rintracciare per i partiti politici limiti specifici alle libertà anteriormente richiamate, in ragione del ruolo da quest'ultimi svolto. A tal proposito, è sufficiente richiamare le pronunce della Corte Europea dei Diritti Umani¹⁹ che hanno influito in maniera determinante sulla delineazione della portata del secondo comma dell'articolo 11 della CEDU, in base al quale la libertà di associazione “non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Inoltre, secondo un'impostazione sistematica, il riconoscimento dei partiti politici trova nel nostro ordinamento costituzionale uno spazio concettuale proprio e indipendente dall'articolo 18 della Costituzione; diversamente, l'articolo 49 cost. si ridurrebbe a una “pleonastica ripetizione”²⁰ della libertà di associazione. Tra le disposizioni richiamate esiste, dunque, un rapporto *genus-species*²¹, confermato dalla scelta dei costituenti di collocarle in due distinti titoli, afferenti ai rapporti civili e politici.

Infine, il collegio esamina la valutazione effettuata da Facebook che ha condotto alla qualificazione di CasaPound come associazione illegittima, concludendo per la sua arbitrarietà in quanto “il giudizio di valore sui riferimenti storici ed ideali richiamati da ciascun attore del dibattito politico, come quello sulla coerenza con tali riferimenti dei principi affermati nel tempo presente, rimane così affidato al libero confronto delle idee”²². A ciò si affianca, da una parte, la riconferma della

¹⁸ Punto 11 dell'ordinanza.

¹⁹ Tra queste, basti con il ricordare la sentenza relativa al caso *Refab Partisi et autres c. Turquie*, del 31 luglio 2001, nonché il caso *Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne*, del 6 novembre 2009.

²⁰ S. BONFIGLIO, *L'art. 49 della costituzione e la regolazione del partito politico: “rilettura” o “incompiuta” costituzionale?*, in *Nomos, Le attualità nel Diritto*, 2/2017, pag.1.

²¹ La sussistenza di un rapporto *genus-species* tra l'art. 18 e l'art. 49 Cost. è affermata da U. DE SIERVO, *Associazione (libertà di)*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, vol. I, Torino, 1987, p. 491; un'esautiva ricostruzione delle posizioni emerse in dottrina sulla natura giuridica dei partiti politici e la copertura costituzionale che essi ricevono nel nostro ordinamento è realizzata da E. GIANFRANCESCO, *I partiti politici e l'art. 49 della costituzione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 30 ottobre 2017.

²² Punto 24 dell'ordinanza.

considerazione già espressa dal giudice cautelare monocratico in base alla quale la presenza di CasaPound nel panorama politico italiano da diversi anni sarebbe elemento idoneo a confermare la conformità della stessa all'ordinamento giuridico; dall'altra, l'avviso che tale valutazione incontra comunque il limite del circoscritto oggetto del giudizio in esame, per cui esular da tale procedimento il riconoscimento all'associazione politica coinvolta di una "patente" di liceità²³.

Il collegio rigetta il reclamo, ritenendo che "l'esclusione di CasaPound dalla piattaforma si deve dunque ritenere ingiustificata sotto tutti i profili richiamati da Facebook Ireland".

2.2 Un esito diverso per Forza Nuova

Identica vicenda ma esito opposto per il caso che ha coinvolto Forza Nuova. Oggetto di analisi è l'ordinanza emessa lo scorso 23 febbraio 2020 dal Tribunale di Roma, Sezione per i diritti della persona e immigrazione²⁴. Il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. veniva presentato avverso la disattivazione da parte di Facebook della pagina relativa al citato partito politico e dei profili personali appartenenti a militanti dell'organizzazione di estrema destra, in quanto amministratori di numerose pagine riconducibili ad associazioni di supporto. Anche in tal caso la misura sanzionatoria veniva adottata in applicazione degli "standard della comunità", nella parte in cui si prevede la rimozione dei contenuti che si sostanziano in un incitamento all'odio e alla violenza. Tanto da un punto di vista processuale che sostanziale, le due vicende appaiono analoghe; tuttavia, l'ordinanza che respinge il ricorso dei rappresentanti di Forza Nuova presenta alcuni elementi di specificità alla luce dei quali può spiegarsi il diverso esito processuale²⁵. In primis, rispetto al precedente ricorso analizzato, rileva la specifica qualificazione, confermata dal Giudicante, del partito politico interessato come "organizzazione d'odio" sulla base del regolamento adottato da Facebook. In secondo luogo, le condotte lamentate vengono considerate potenzialmente inquadrabili nella fattispecie penale della "apologia del fascismo": a tal proposito è bene sottolineare che, trattandosi di un procedimento cautelare ed esulando dal *petitum* di tale giudizio, non si giunge sino alla piena sussunzione delle condotte nella fattispecie penale di cui *supra* ma sembra che si voglia indicare un chiaro cammino per il giudice ordinario in un eventuale procedimento a cognizione piena. Infine, in maniera speculare alla conclusione cui era giunta la Sezione Impresa del Tribunale di Roma,

²³ Punto 25 dell'ordinanza.

²⁴ Tribunale di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione civile, 23 febbraio 2020. R.G. 64894/2019.

²⁵ L'ordinanza in questione risulta più estesa e articolata della precedente, circostanza che si deve a un'ampia disamina del quadro normativo delle fonti nazionali e internazionali in materia di *hate speech*.

nell'ordinanza esaminata le condotte dei militanti vengono prese in considerazione indipendentemente dalla pubblicazione dei contenuti incriminati sulla pagina del partito politico di affiliazione ma nell'ottica di una relazione di continuità.

Relativamente al primo elemento di peculiarità, nella vicenda che ha interessato Forza Nuova emerge la qualificazione di tale soggetto politico come "organizzazione d'odio": in base a quanto previsto dagli standard di Facebook sarà considerata tale "qualsiasi associazione di almeno tre persone organizzata con un nome, un segno o simbolo e che porta avanti un'ideologia, dichiarazioni o azioni fisiche contro individui in base a caratteristiche come razza, credo religioso, nazionalità, etnia, genere, sesso, orientamento sessuale, malattie gravi o disabilità"²⁶. Il suddetto giudizio viene ritenuto fondato dal Tribunale di Roma che, sulla base dei numerosi esempi di contenuti pubblicati sul profilo della organizzazione politica ricorrente, afferma che essi sono "sufficienti a delineare l'identità politica del gruppo quale si ricava dalla sua concreta attività politica e valgono a rafforzare la qualifica di *organizzazione d'odio* la cui propaganda è vietata su Facebook in base alle condizioni contrattuali ed a tutta la normativa citata"²⁷. Nell'ordinanza si argomenta, infatti, che il contenuto delle pagine oscurate risulta in aperto contrasto con i valori fondamentali sanciti in numerosi documenti di carattere internazionale²⁸ ed europeo²⁹, accomunati dal divieto di ogni discriminazione, limite invalicabile alla libertà di espressione. Più specificamente, il giudice cautelare richiama la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di *hate speech*, in base alla quale sarebbero indicativi di condotte incitanti alla violenza o all'odio razziale alcuni fattori specifici, come il modo in cui la comunicazione viene effettuata, il linguaggio usato, il contesto in cui è inserita, il numero di persone a cui è rivolta, nonché la posizione che ricopre l'autore della dichiarazione³⁰. Tra i precedenti giurisprudenziali richiamati

²⁶ Punto 2 degli Standard della Community.

²⁷ Punto 3.1. dell'ordinanza, pag. 31.

²⁸ Le fonti richiamate dal giudice cautelare sono numerose e di diversa natura: tra queste, l'articolo 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 che garantisce la tutela da ogni discriminazione; la Convenzione di New York 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, ratificata dall'Italia con la legge del 13 ottobre 1975 n. 654; il Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966.

²⁹ Come si legge nell'ordinanza in esame, tra i valori fondamentali dell'ordinamento europeo, sanciti dall'articolo 2 del TUE, ricorre la dignità umana che costituisce il fondamento giuridico del divieto di discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

³⁰ Per una disamina dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si veda R. PETRUSO, *Responsabilità delle piattaforme online, oscuramento di siti web e libertà di espressione nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2018, pagg. 511-558, nel quale l'Autore

nell'ordinanza assume particolare rilievo il caso *Féret versus Belgio*³¹ nel quale la Corte di Strasburgo ha avuto occasione di sottolineare l'incidenza che il ruolo del ricorrente, dirigente del partito politico belga *Front National-Nationaal Front*, ha avuto nella vicenda oggetto di giudizio: la condanna per la distribuzione durante la campagna elettorale di diversi tipi di volantini con contenuti xenofobi e discriminatori non è stata considerata contraria alla libertà di espressione consacrata dall'articolo 10 della CEDU, ed in particolare alla libertà di propaganda politica, in quanto attività idonea a esercitare una forte influenza in termini di diffusione di sentimenti di paura e odio nei confronti degli stranieri, proprio in ragione della forza elettorale del partito che l'aveva posta in essere³². Il Tribunale di Roma, seguendo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, evidenzia altresì la stretta connessione tra l'offensività delle condotte di *hate speech* e l'uso della Rete come veicolo di diffusione di tali contenuti. La configurazione stessa delle piattaforme *on-line*, e ancor di più dei *social network*, come arene virtuali aumenterebbe la portata lesiva di tali contenuti in ragione della velocità di diffusione dei messaggi, dell'elevato numero di destinatari, nonché della "capacità del contenuto offensivo di sopravvivere per un lungo arco di tempo oltre la sua immissione, anche in parti del web diverse da quelle della sede in cui era stato originariamente inserito"³³.

Il secondo elemento di differenziazione dell'ordinanza in esame rispetto al caso che ha coinvolto CasaPound riguarda la possibile rilevanza penale delle condotte addebitate a Forza Nuova. Il giudice cautelare opera un raffronto tra le fattispecie previste dalla legge Scelba n. 645 del 1952, in particolare il reato di apologia del fascismo³⁴, e le condotte sanzionate dalla legge Mancino, tra cui quella di

sottolinea il passaggio nell'ultimo ventennio da un atteggiamento di sostanziale esonero delle piattaforme *on line* dalla responsabilità per i contenuti pubblicati dagli utenti, sulla scorta del modello statunitense, al ridimensionamento di tale regime di irresponsabilità da parte della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

³¹ Sentenza *Féret* contro il Belgio del 16 luglio 2009 (ricorso n. 15615/07).

³² Come si legge nel pr. 75 della sentenza "la *qualité de parlementaire du requérant ne saurait être considérée comme une circonstance atténuant sa responsabilité. A cet égard, la Cour rappelle qu'il est d'une importance cruciale que les hommes politiques, dans leurs discours publics, évitent de diffuser des propos susceptibles de nourrir l'intolérance* (Erbakan c. Turquie, no 59405/00, 6 juillet 2006, § 64). Elle estime que les politiciens devraient être particulièrement attentifs à la défense de la démocratie et de ses principes, car leur objectif ultime est la prise même du pouvoir".

³³ Punto 1.3 dell'ordinanza, pag.7.

³⁴ Per una dettagliata ricostruzione degli interventi normativi in materia di partiti politici illeciti si veda S. CURRERI, G. STEGHER, *I partiti politici...op. cit.*, pag. 5. Circa l'attuale portata della XII disposizione finale della Costituzione cfr. G. E. VIGEVANI,

“esibizionismo razzista”³⁵ che punisce “chiunque, in pubbliche riunioni, compie manifestazioni esteriori od ostenta emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni razziste”³⁶. Tra le due leggi, come asserito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità³⁷, sussiste un rapporto di specialità, per cui dovrà aversi riguardo alla “idoneità o meno delle condotte a creare il concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista”³⁸; solamente in tale ultima ipotesi troverà applicazione la legge Scelba, mentre nei casi in cui la condotta abbia una valenza meramente individuale si tratterà di esibizionismo razzista. Alla luce di tali considerazioni, il giudice cautelare sembra delineare un preciso inquadramento degli episodi riportati nell’ordinanza nell’ambito della fattispecie di apologia del fascismo, senza tuttavia spingersi sino alla enunciazione esplicita di tale condanna che esulerebbe dall’ambito del giudizio cautelare incoato. Viene, infatti, sottolineato che se la propaganda di tesi razziste nei confronti di intere comunità per l’appartenenza a un certo gruppo etnico “è effettuata attraverso i mass media od il web, quindi con elevata diffusività, si è in presenza di una condotta di per sé pericolosa per l’assetto democratico”³⁹. D’altronde, come specificato dalla giurisprudenza di legittimità⁴⁰, la repressione penale delle condotte finalizzate alla ricostituzione di un’associazione vietata “deve essere estesa ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista” e, dunque, ben può includersi l’uso di una piattaforma di *social networking* come mezzo per perseguire le finalità antidemocratiche⁴¹.

Origine e attualità del dibattito sulla XII disposizione finale della Costituzione: i limiti della tutela della democrazia, in *MediaLaws, Rivista di Diritto dei Media*, n. 1/2019, pp. 25 e ss.

³⁵ Art. 2, comma 1, Legge Mancino.

³⁶ Sono considerate “organizzazioni razziste” secondo la definizione prevista dal nostro codice penale quelle “associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” (articolo 604 bis, comma 2).

³⁷ Cfr. Sent. Corte costituzionale, dep. 26 gennaio 1957, n. 1; sent. Corte costituzionale, dep. 6 dicembre 1958, n. 74 e Corte cost., dep. 27 febbraio 1973, n. 15. Cfr. Sent. Corte di Cassazione, sez. I, 14 dicembre 2017, n. 8108; sent. Corte di Cassazione, sez. I, 2 marzo 2016, n. 11038.

³⁸ Punto 1.4.1. dell’ordinanza, pag. 11.

³⁹ Punto 1.4.1. dell’ordinanza, pag. 11.

⁴⁰ Sent. Consiglio di Stato, sez. V, del 6 marzo 2013, n. 1354.

⁴¹ A tal proposito, l’articolo 1 della legge Scelba utilizza una formula alquanto elastica per individuare le modalità con le quali può manifestarsi il perseguimento di finalità antidemocratiche proprie del partito fascista: ciò potrà avvenire “esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista”.

Infine, relativamente alle condotte dei militanti che hanno determinato l'oscuramento dei rispettivi profili, queste vengono in considerazione in un'ottica diversa rispetto a quanto affermato nell'ordinanza emessa nei confronti di CasaPound. I ricorrenti nel caso in esame avrebbero "creato e amministrato decine di pagine finalizzate alla propaganda ed al proselitismo in favore di Forza Nuova"⁴², pubblicando a loro volta contenuti contrari alle clausole contrattuali stabilite da Facebook. Le condotte dei militanti si porrebbero, quindi, in un rapporto di continuità con le violazioni ascritte al partito politico ricorrente.

Le citate argomentazioni consentono al Giudicante di riconoscere in capo a Facebook non solo un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti pubblicati dagli utenti ma anche un dovere giuridico di intervento in ragione, tra l'altro, del peculiare ruolo svolto da tale piattaforma che pur essendo a stretto rigore un soggetto privato "svolge un'attività di indubbio rilievo sociale"⁴³. Tale passaggio argomentativo lascerebbe intendere che Facebook, così come ogni altro *social network*, sia legittimato ad effettuare una prima valutazione di merito non solo del singolo contenuto pubblicato ma anche della democraticità dei soggetti politici di volta in volta coinvolti. A tal proposito, nella stessa sentenza *Féret versus Belgio* richiamata nell'ordinanza si evidenziava già l'estrema prudenza necessaria a condurre il bilanciamento tra la libertà di diffusione delle opinioni politiche e i beni giuridici coinvolti in tale operazione, al fine di evitare che le esigenze di tutela finiscano per avvallare "strumenti di controllo e di censura che mortificano le basi stesse della democrazia"⁴⁴.

3. Sul ruolo di Facebook riguardo ai partiti, e viceversa

Come precedentemente anticipato, con il presente contributo non ci si propone di affrontare l'annosa questione dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero nello specifico ambito della Rete; il profilo di cui si discorre è delimitato all'uso dei *social network* come mezzo di partecipazione politica dei partiti e alla conseguente relazione che si instaura tra le parti coinvolte. Le vicende analizzate si pongono, infatti, in relazione di stretta prossimità con una questione di speciale rilevanza, ossia, il rapporto tra l'esercizio delle libertà politiche e i *social network*; rapporto che ha assunto i caratteri della funzionalità dei secondi rispetto ai primi. Da tempo, infatti, è in uso il termine *e-participation*⁴⁵ per indicare genericamente l'insieme dei

⁴² Punto 3 dell'ordinanza, pag. 16.

⁴³ Punto 2 delle conclusioni dell'ordinanza, pag. 14.

⁴⁴ A. GIANFREDA, *Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia)*, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 281.

⁴⁵ Si tratta di una categoria onnicomprensiva che include distinte modalità partecipative: forme di partecipazione diretta informatizzata, la cui la sua dimensione ordinaria è il voto elettronico nelle varianti dell'*e-voting* presidiato e non presidiato; forme

canali partecipativi che lo spazio digitale offre agli utenti-elettori. Nell'era dei *social network* la partecipazione elettronica si arricchisce di nuovi contenuti e nuovi soggetti attivi. In tal senso, il pluralismo politico, valore che identifica la nostra forma di Stato ed elemento fondante del nostro sistema costituzionale, è ormai strettamente connesso alla presenza attiva dei partiti politici nelle piattaforme di *social networking*, divenute “condizione per la loro esistenza sociale”⁴⁶, prima ancora che semplici strumenti di contatto con l'elettorato⁴⁷. Sul punto, è stato osservato come la relazione tra i partiti politici e i *social network* possa essere analizzata da una triplice prospettiva che coincide con i tre profili di cui si compone il disposto dell'articolo 49 della Costituzione⁴⁸: in primo luogo, rispetto alla dimensione associativa, gli strumenti offerti dalla Rete hanno da tempo influito-modificandole- sulle modalità di affiliazione, consentendo il tesseramento *on-line* e aprendo nuove prospettive di partecipazione ai processi decisionali interni ai partiti politici; a ciò si aggiunga l'utilizzo di strumenti come Facebook per facilitare l'interazione tra il partito politico e i militanti ma anche per perseguire una finalità “informativa”⁴⁹ sui valori, l'ideologia e i programmi del partito stesso. In secondo luogo, nuova rilevanza assume il riferimento al “metodo democratico” nell'ambito dei *social network*, questione strettamente connessa al problema del controllo sui contenuti pubblicati non solo dal partito politico, ma anche dagli utenti nella pagina del partito. E infine, la terza dimensione della relazione tra i *social network*

di partecipazione rappresentativa informatizzata e partecipazione deliberativa non moderata. L'implementazione dei canali virtuali di coinvolgimento attivo dell'elettore si basa sulla volontà di superare le distanze fisiche e territoriali tra questi e gli intermediari politici, applicando l'ideale deliberativo a beneficio del pluralismo politico; cfr. G. GOMETZ, *Democrazia elettronica. Teoria e tecniche*, Edizioni ETS, Pisa, 2017.

⁴⁶ M. PARITO, *L'uso dei social media nella costruzione della sfera pubblica europea*, in *Humanities*, n. 1, 2012, pag. 100.

⁴⁷ È scomparsa la militanza, conseguenza della dissoluzione delle strutture di partito che, grazie ad una fitta diffusione territoriale, consentivano di sviluppare una relazione diretta con l'elettorato. L'attuale figura del partito-leader non necessita di altro che dei *social media* per sviluppare “un rapporto immediato- nel duplice senso di istantaneo e privo di mediazioni- con milioni di cittadini che agiscono come individualità, ma interconnessi in ambienti digitali”, in M. CALISE, F. MUSELLA, *Il Principe digitale*, 2019, Editori Laterza, Bari, pag. 80. Le considerazioni svolte devono leggersi in combinato disposto con il fenomeno, ormai noto, della volatilità elettorale. La funzione delle campagne elettorali non è più quella di “compattare” schieramenti già delineati ma di catalizzare il voto di fette di elettorato, per cui, il messaggio politico veicolato attraverso i *social network* consente di far breccia nell'elettore prima ancora che si sia formato una propria opinione.

⁴⁸ Cfr. G. GRASSO, *Social network, partiti politici e lotta per il potere*, in *MediaLaws, Rivista di Diritto dei Media*, n. 1/2020, pp. 211 e ss.

⁴⁹ *Ibidem*, pag. 213.

e i partiti riguarda la delimitazione da parte dei primi di un nuovo foro di competizione politica. Tali considerazioni preliminari conducono all'individuazione della problematica inerente al protagonismo assunto dalle principali *internet platforms* in merito al controllo dei contenuti pubblicati dagli utenti, che, come rilevato in dottrina, ha segnato il passaggio da una semplice mediazione a un'attività di "censura *de facto*"⁵⁰.

Il crescente interventismo⁵¹ in tal senso è stato giustificato dall'amplificarsi del fenomeno che vede tali canali come strumenti largamente utilizzati per la diffusione di messaggi d'odio o discriminatori⁵², individuati con la categoria di derivazione statunitense dello *hate speech*. Facebook risulta essere tra i primi *social network* che hanno adottato una puntuale regolamentazione delle condotte discriminatorie, attraverso l'individuazione di standard di democraticità dei contenuti pubblicati dagli utenti⁵³. L'intervento spontaneo delle piattaforme di *social networking* è stato oggetto di un primo inquadramento giuridico a livello europeo grazie all'adozione del Codice di condotta "per lottare contro le forme

⁵⁰ M. MONTI, *Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà d'espressione e i nuovi censori dell'agorà digitale*, in *Rivista Italiana di Informatica e Diritto*, pag. 36 e ss. L'Autore distingue tra una censura *de facto*, operata spontaneamente dalle piattaforme digitali, e una censura *de iure* che a sua volta si articola in funzionale quando segue un intervento giudiziale, ovvero, sostanziale, che rimette alle IP le valutazioni in merito alla liceità di contenuto che potrà essere rimosso o meno.

⁵¹ Un inasprimento dell'azione di sorveglianza si è registrato in occasione dell'acuirsi dell'emergenza terroristica internazionale: le misure adottate a livello europeo da diversi Paesi hanno, infatti, introdotto nuove fattispecie di reato o circostanze aggravanti basate sull'utilizzo della Rete come elemento qualificante; allo stesso tempo, sono stati previsti specifici obblighi a carico degli intermediari virtuali, autorizzati di fatto a procedere alla rimozione dei contenuti di istigazione al terrorismo. Non sempre gli interventi normativi hanno previsto un coinvolgimento dei *social network*, non tenendo conto della loro potenzialità come efficaci strumenti veicolari di messaggi e contenuti terroristici; emblematica la disciplina emergenziale francese durante lo stato di crisi dichiarato da Hollande dopo l'attacco terroristico alla sede del periodico *Charlie Hebdo* (si veda decreto n. 2015-125 del 5 febbraio 2015).

⁵² È stato, infatti osservato che "i nuovi attori della libertà di espressione, i social network, nati come luogo di socializzazione, dibattito, condivisione di informazioni, sono divenuti il mezzo privilegiato per la trasmissione del pensiero odioso", in F. ABBONDANTE, *Il ruolo dei social network nella lotta all'hate speech: un'analisi comparata fra l'esperienza statunitense e quella europea*, in *Informatica e Diritto*, 1-2/2017, pag. 42;

⁵³ La propensione verso l'adozione di condizioni d'uso, che fissino dei parametri di conformità ai principi cardine di un ordinamento democratico, risulta una scelta strategica per le *Internet Platform*, in linea con fenomeni di simile portata, come per il fenomeno noto come "green washing", che consentono alle aziende di "ripulire" la propria reputazione dalla responsabilità per condotte contrarie a determinati valori o per la complicità in esse.

illegali di incitamento all'odio online" della Commissione europea⁵⁴. Le regole di condotta previste da tale regolamentazione si articolano in azioni destinate a promuovere una collaborazione trasversale, sia tra le stesse aziende informatiche, che tra queste e le organizzazioni della società civile⁵⁵; inoltre, si individuano specifiche misure di intervento rispetto a contenuti che integrino un'ipotesi di *hate speech*. Relativamente a tale ultimo profilo, si dispone che le aziende informatiche esamineranno in meno di ventiquattro ore le segnalazioni "valide", ossia, sufficientemente precise e adeguatamente fondate e laddove l'esito di tale verifica confermerà l'illiceità del contenuto si procederà alla sua rimozione o alla disattivazione dell'accesso dell'utente alla piattaforma. Trattandosi di uno strumento di *soft law*, il Codice di condotta in esame non vincola giuridicamente le parti sottoscrittrici, anche se è stata sottolineata la capacità di tali previsioni di generare un effetto di "*collateral censorship*"⁵⁶ che spingerebbe gli intermediari ad attenersi alle prescrizioni sottoscritte nel timore che possano essere introdotte a livello statale o sovranazionale misure più stringenti.

Se il Codice della Commissione europea ha, dunque, previsto quella che può qualificarsi come un'aspettativa di intervento dei gestori delle piattaforme di *social networking*, in giurisprudenza è stato riconosciuto a loro carico un obbligo di attivazione anche in assenza di uno specifico ordine dell'autorità giudiziaria. In tal senso, il Tribunale di Napoli ha affermato che sarebbe "irrazionale dover attendere un ordine dell'autorità il quale potrebbe intervenire quando ormai i diritti in questione sono stati irrimediabilmente pregiudicati e non più suscettibili di reintegrazione"⁵⁷. L'attivazione rispetto alla segnalazione da parte di altri utenti di un determinato messaggio rimane comunque un'azione *ex post*, essendo pacifico che non sussiste un obbligo di ricerca attiva di contenuti illeciti: solo dal momento in cui il *provider* sia messo al corrente o acquisti conoscenza di un simile contenuto, allora sarà tenuto ad intervenire. Tale giurisprudenza è stata recentemente confermata dalla Corte di Cassazione⁵⁸ che, in primo luogo, ha individuato una serie di "indici di interferenza" la cui sussistenza dovrà essere valutata dal giudice

⁵⁴ Le prescrizioni del codice vennero in un primo momento sottoscritte da Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube; dal 2018 si impegnano a rispettare il codice anche Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion e ultimo in ordine di tempo Jeuxvideo.com.

⁵⁵ A tal proposito si legge che "Le aziende informatiche intensificano la collaborazione con le organizzazioni della società civile per fornire formazione sulle migliori pratiche per lottare contro la retorica dell'odio e i pregiudizi e aumentano la portata del loro approccio proattivo nei confronti delle organizzazioni della società civile per aiutarle a realizzare campagne efficaci di lotta contro i discorsi di incitamento all'odio".

⁵⁶ Cfr. F. ABBONDANTE, *Il ruolo dei social network...op. cit.*, pag. 65.

⁵⁷ Tribunale di Napoli Nord, sez. II civ., ordinanza 3 novembre 2016, relativa al procedimento n.9799/2016 promosso da Facebook Ireland Ltd. c. Teresa Giglio.

⁵⁸ Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2019, n. 7708.

del merito al fine di verificare se le attività di *hosting* svolte da un intermediario virtuale possano considerarsi condotte attive e, dunque, essere sottratte al “regime privilegiato” di responsabilità limitata: a titolo esemplificato il Giudice di legittimità annovera tra tali indici “le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione”. In secondo luogo, si avalla la tesi già richiamata secondo cui l’obbligo per il prestatore del servizio di rimuovere i contenuti illeciti sorgerebbe dal momento in cui ne acquisti conoscenza mediante segnalazione dal titolare stesso del diritto leso o *aliunde*.

Dal riconoscimento di tale obbligo di attivazione consegue l’individuazione di un possibile profilo di responsabilità dei *social network* rispetto ai contenuti pubblicati dagli utenti. Il fulcro della questione risiede nella qualificazione dell’attività svolta da tali soggetti. Come proposto da parte della dottrina, si potrebbe optare per l’assimilazione di tale attività a quella editoriale, in considerazione della natura di alcune operazioni svolte dagli stessi. Di fatto, “i social network provider non si limitano a svolgere un’attività di *hosting* neutrale, ma intervengono direttamente nell’organizzazione, nella gestione e talvolta anche nell’editing dei contenuti, al fine di aumentare i ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria”⁵⁹. Di tal modo si applicherebbe anche ai *social network* la disciplina prevista per le attività editoriali relative alla stampa non periodica, che riconosce la responsabilità colposa dell’editore che “omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati”⁶⁰.

Contraria a tale lettura, la posizione espressa dal giudice di legittimità che ha negato l’assimilabilità alla stampa dei *social network*, e nello specifico di Facebook, sulla base dell’assunto per cui la loro attività è distinta dalla veicolazione di informazione specializzata⁶¹. Come specificato dalle Sezioni Unite penali n. 31022/2015, l’esclusione dell’estensione della disciplina sulla stampa alle piattaforme virtuali di *social networking* non dipende dal dato letterale della normativa, che sicuramente deve superarsi in favore di un’interpretazione evolutiva, quanto piuttosto dalla necessità di distinguere “l’area dell’informazione

⁵⁹ M. R. ALLEGRI, *Alcune considerazioni sulla responsabilità degli intermediari digitali, e particolarmente dei social network provider, per i contenuti prodotti dagli utenti*, in *Informatica e diritto*, XLIII annata, Vol. XXVI, 2017, n. 1-2, pag. 71. Nello stesso senso cfr. G. GORI, *Social media ed elezioni. I limiti del diritto e il rischio di una modulated democracy*, in *Informatica e diritto*, XLIII annata, Vol. XXVI, 2017, n. 1-2, pp. 203-236.

⁶⁰ Articolo 57 codice penale.

⁶¹ Sezioni Unite penali, 29 gennaio 2015, n. 31022, pr. 18.

di tipo professionale, veicolata per il tramite di una testata giornalistica *on line*, dal vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo”. Facebook svolgerebbe, pertanto, un’attività “di rete sociale”⁶², strumentale alla libertà di manifestazione del pensiero *ex* articolo 21 della Costituzione e distinta dalla funzione svolta dalla stampa⁶³. Seguendo tale impostazione, la giurisprudenza ha altresì precisato che il citato *social network* costituisce uno spazio pubblico e virtuale di interazione sociale⁶⁴ che non può, dunque, considerarsi come un ambiente privato. Conseguentemente, le condotte illecite poste in essere attraverso Facebook esprimerebbero un’offesa ancor più incisiva, in quanto capaci di coinvolgere un numero indeterminato di persone; nel caso della fattispecie dei reati di opinione, i *social network* consentirebbero, quindi, di “raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando - in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo”⁶⁵. Tuttavia, accettando che il rapporto tra i *social network* e gli utenti non sia assimilabile a quello tra due soggetti privati, dovrà tenersi in conto il rischio di produrre “uno snaturamento” dello status giuridico delle *internet platforms* “alle quali viene imposta l’osservanza di principi e obblighi che tradizionalmente il nostro ordinamento non riserva a soggetti privati, con ricadute in termini di tutela di altri valori e interessi costituzionalmente rilevanti”⁶⁶.

Nonostante le indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità, rimangono numerosi i profili di indeterminazione circa la portata delle azioni che potrebbero essere intraprese dalle piattaforme di *social networking*. In primo luogo, se l’obbligo di attivazione sorge nel momento in cui vi sia una richiesta da parte del soggetto leso di rimuovere un dato contenuto, rimane ancora da verificare quale sia il ruolo e la responsabilità degli *hosting providers* in assenza di un soggetto direttamente interessato alla loro rimozione. Si pensi ai casi oggetto delle ordinanze

⁶² Pr. 18.3, sent. n. 31022/2015.

⁶³ Pr. 18.5, sent. n. 31022/2015. In base a tale conclusione si stabilisce che la non saranno applicabili a Facebook le garanzie costituzionali previste per la tutela della libertà di stampa.

⁶⁴ Cassazione Penale, Sez. I, num. 24431, 2015.

⁶⁵ Cassazione Penale, Sez. I, num. 50, 2017. Nello stesso senso sent. Corte EDU (GC), *Delfi AS c. Estonia*, ricorso n. 64569/09, sentenza del 16 giugno 2015, secondo cui il dovere di attivazione degli *Internet Service Providers* è ancora più stringente nel caso in cui i contenuti illeciti si sostanzino in messaggi discriminatori di incitamento all’odio. Per una lettura critica del caso Delfi si veda R. NIGRO, *La responsabilità degli Internet service providers e la Convenzione europea dei diritti umani: il caso Delfi AS*, in *Diritti umani e Diritto internazionale*, vol. 9, 2015, n. 3, pp. 681-689.

⁶⁶ P. VILLASCHI, *Facebook come la RAI?: note a margine dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 12.12.2019 sul caso CasaPound c. Facebook*, in *Osservatorio Costituzionale AIC*, fasc. 2/2020, pag. 441.

interessate: i commenti pubblicati sui profili oscurati hanno una portata generica e manca una vittima individualmente identificata. Inoltre, un interrogativo fondamentale per la tematica di cui si discorre è il seguente: che tipo di valutazioni possono essere effettuate dall'intermediario? tale elemento continua ad essere rimesso alla discrezionalità del Giudicante: nel caso che ha coinvolto Forza Nuova il giudice cautelare sembrerebbe, infatti, legittimare l'esercizio da parte di Facebook di pratiche che si sostanziano nella valutazione, ed eventuale sanzione, non solo dei singoli contenuti pubblicati dagli utenti ma dello stesso carattere democratico del programma e dei fini del soggetto politico interessato. Speculare è la conclusione cui si perviene nel giudizio su CasaPound: in tal caso si esclude che il *social network* in questione possa spingersi sino a qualificare l'organizzazione politica coinvolta come contraria alla Costituzione, "valutazione di merito che (gli) è senz'altro preclusa"⁶⁷.

4. Spunti di riflessione conclusivi

Le due ordinanze esaminate hanno consentito di individuare una questione di speciale attualità che, come sottolineato, risulta ancora ad uno stadio embrionario di sviluppo. Posto che è stato riconosciuto in capo alle piattaforme di *social networking* un dovere di intervento volto alla rimozione dei contenuti qualificabili come casi di *hate speech*, non è ancora chiaro fino a che punto possa estendersi la valutazione di tali messaggi. Le vicende giudiziarie oggetto di analisi, inoltre, evidenziano un ulteriore profilo della tematica in quanto nella specifica ipotesi in cui destinatario delle misure sanzionatorie sia un partito politico, l'ampiezza del giudizio rimesso a Facebook- e ad ogni altro *social network*- può generare il rischio che tale intermediario si ritrovi "auto-insignito di una funzione di garanzia costituzionale"⁶⁸. L'analisi della giurisprudenza richiamata ha consentito di individuare alcuni elementi di fondo sulla natura dell'attività svolta dalle piattaforme come Facebook, che continua ad essere ricondotta ad un ambito privatistico⁶⁹. Tuttavia, appare evidente la necessità di integrare tale lettura con delle considerazioni specifiche per l'ipotesi in cui l'utente che genera e diffonde contenuti attraverso tali canali di discussione sia un partito politico.

⁶⁷ Ordinanza Tribunale di Roma, sez. Impresa, R.G. 59264/2019, pag. 5.

⁶⁸ Si veda sul punto A. VENANZONI, *Pluralismo politico e valore di spazio di dibattito pubblico della piattaforma social Facebook: la vicenda CasaPound (Tribunale Civile di Roma, sezione specializzata in materia d'Impresa, ord. 12 dicembre 2019)*, in *Diritto di Internet*, 12 dicembre 2019, pag. 2.

⁶⁹ Circa la natura privatistica della comunicazione svolta attraverso le piattaforme di social networking si veda P. FALLETTA, *Controlli e responsabilità dei social network sui discorsi d'odio online*, in *MediaLaws, Rivista di Diritto dei Media*, n. 1/2020.

Continuare a rimettere la questione della sindacabilità dei contenuti antidemocratici all'applicazione delle determinazioni contrattuali predisposte dai *social network* non arresterà la tendenza già rilevata in dottrina alla crescente “privatizzazione della censura, che si esplica tramite l'esternalizzazione delle funzioni di garanzia e di controllo dallo Stato a colossi privati”⁷⁰. Un passo in avanti verso tale direzione è stato, infatti, già compiuto con l'istituzione dell'*Independent Oversight Board* di Facebook. Trattasi di un organismo collegiale⁷¹, articolato secondo una struttura che ricorda quella di un'autorità giudiziaria⁷², incaricato di svolgere una serie di attività⁷³ connesse all'esame dei contenuti pubblicati dagli utenti, utilizzando quale parametro di valutazione gli *standard della community*. L'*Independent Oversight Board* si occuperà fra l'altro di ricevere i reclami degli utenti che contestino l'applicazione di misure sanzionatorie da parte di Facebook, ovvero, su istanza di quest'ultimo, si pronuncerà nei casi in cui sia necessaria una sua decisione “urgente” in ragione delle possibili conseguenze dannose discendenti dalla pubblicazione di un determinato contenuto⁷⁴. L'intervento volto a istituire “una sorta di giurisdizione parallela”⁷⁵ non appare supportato da idonee garanzie di indipendenza, né risulta chiaro come si articolerà il dialogo con le autorità giudiziarie statali.

Risolutiva potrebbe essere, dunque, l'adozione di una normativa-quadro nazionale che eviterebbe il ricorso allo schema analogico che, oltre ad incontrare i limiti già riscontrati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, rischia di ritardare ulteriormente la trattazione di una materia che ormai, per contenuti ed estensione, gode di una propria autonomia. Non mancano, infatti, a livello comparato gli esempi di interventi statali che disciplinano in maniera organica

⁷⁰ P. VILLASCHI, *Facebook come la RAI... op.cit.*, pag. 434.

⁷¹ L'*Independent Oversight Board*, attivo dall'inizio del 2020, ha lavorato in un primo momento in composizione ridotta, con appena 11 membri in organico. Attualmente si compone di 40 membri, selezionati dall'azienda ma retribuiti da un trust.

⁷² Cfr. P. BIANCHI, *Piesczek e l'Independent Oversight Board di FB: piccoli passi verso la censura collaterale*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, 10 febbraio 2020, pag. 6, <http://www.giurcost.org/LIBERAMICORUM/INDICEliber.html>.

⁷³ Sul punto si veda la Charter che ne disciplina l'organizzazione, consultabile al seguente link: <https://about.fb.com/wp-content/uploads/2019/09/oversight-board-charter.pdf>.

⁷⁴ A tal proposito è stato sottolineato come tale procedura di urgenza possa essere attivata proprio per le vicende nelle quali sia coinvolto un soggetto politico, aventi ad oggetto la pubblicazione di contenuti discriminanti; cfr. P. BONINI, *L'autoregolamentazione dei principali Social Network. Una prima ricognizione delle regole sui contenuti politici*, in *Federalismi*, num. 11/2020, pag. 279.

⁷⁵ P. BIANCHI, *op. cit.*, pag. 6.

l'obbligo dei *social network* di provvedere alla rimozione di contenuti illegali⁷⁶. In tale direzione si muovono le proposte di legge presentate durante l'attuale legislatura, finalizzate ad apprestare una normativa più compiuta alle condotte di *hate speech* commesse a mezzo delle piattaforme di *social networking*. Tra le iniziative legislative in materia, quella presentata dall'on. Boldrini, recante "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione (*hate speech*)"⁷⁷, prevede un duplice intervento: da una parte, si propone l'integrazione delle fattispecie previste dagli articoli 604 *bis* e *ter* del codice penale con le condotte commesse attraverso "la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche"⁷⁸; dall'altra, si interviene anche attraverso la previsione di misure di sorveglianza generalizzata, disponendo che "chiunque venga a conoscenza di contenuti finalizzati a diffondere, propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza può segnalarli all'autorità giudiziaria, all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ai Centri territoriali antidiscriminazione o agli enti attivi nel contrasto alle discriminazioni"⁷⁹. Allo stesso tempo, in capo ai gestori delle piattaforme digitali viene posto un obbligo di "immediata segnalazione in presenza di contenuti illeciti" a fronte del quale è prevista, in caso di inerzia, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria⁸⁰. In tal modo si introdurrebbe una forma di responsabilità giuridica solidale degli *Internet providers*.

⁷⁶ Tra i Paesi che sono intervenuti in materia, la Germania con la *Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG)*, n. 536/17, 30 giugno 2017 ha dettato una stringente disciplina degli obblighi previsti per gli intermediari informatici, riconoscendo per tali soggetti l'operatività di una responsabilità giuridica per il caso di omesso controllo sui contenuti illeciti pubblicati dagli utenti.

⁷⁷ Atto Senato n. 634, consultabile alla pagina web <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50155.htm>. Ad oggi il disegno di legge, assegnato il 1 agosto 2018 alle commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede redigente, non è ancora stato sottoposto all'esame del Senato.

⁷⁸ Art. 2 d.d.l. n. 634.

⁷⁹ Art. 3, comma 1.

⁸⁰ Art. 3, comma 2. Gli strumenti proposti dal progetto di legge in esame si pongono in linea con quanto proposto nel rapporto finale della Commissione parlamentare "sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio" istituita il 10 maggio 2016, successivamente intitolata alla memoria della deputata britannica Jo Cox, che sottolinea la necessità che si riconosca una responsabilità giuridica solidale delle piattaforme di *social networking* per i contenuti inquadrabili come *hate speech* alla luce della stretta e comprovata relazione tra "parole" e "crimini" d'odio, sintetizzata nella figura di una "piramide d'odio"; cfr. Relazione finale, approvata il 6 luglio 2017 e consultabile sul sito della camera dei Deputati al seguente link <https://www.camera.it/leg17/1313>.

Più recente è la presentazione del progetto di legge “Misure per il contrasto del fenomeno dell’istigazione all’odio sul web”⁸¹, dal quale traspare l’influenza esercitata dal legislatore tedesco⁸². Il testo in questione prevede la novella del codice penale attraverso l’introduzione del delitto di “istigazione all’odio sul web”⁸³ che permetterebbe di configurare una fattispecie penale autonoma per quelle condotte che, essendo poste in essere attraverso la Rete, possiedono una capacità lesiva più estesa, sia in ragione dell’ampia diffusione dei contenuti di incitazione all’odio tra una platea indistinta di destinatari, sia per la loro capacità di permanenza e conseguente reperibilità. Inoltre, nell’ipotesi in cui il gestore di un sito internet riceva la segnalazione di un contenuto illecito il suddetto disegno di legge prevede a suo carico un obbligo di attivazione che comporterà una prima valutazione in merito alla illiceità del contenuto stesso; in caso di esito positivo il gestore dovrà attivarsi entro dodici ore per avvisare la polizia postale⁸⁴. Spetterà ad un organismo indipendente confermare o meno il giudizio sul contenuto segnalato. Anche in questa proposta, inoltre, si prevedono sanzioni amministrative a carico dei gestori delle piattaforme *on line* in caso di inerzia. La previsione dell’istituzione e del conseguente intervento di un organismo imparziale si pone in linea con quanto già auspicato in dottrina da Pitruzzella che propone di introdurre “istituzioni specializzate, terze e indipendenti (giudici o autorità indipendenti) che, sulla base di principi predefiniti, intervengano successivamente, su richiesta di parte e in tempi rapidi, per far rimuovere dalla rete quei contenuti che sono palesemente falsi o illegali o lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana”⁸⁵.

Infine, le considerazioni cui si è giunti assumono una rilevanza maggiore allorché sia coinvolto un partito o un’organizzazione politica. In una prospettiva *de iure condendo*, tale *status* dovrebbe assumere una propria

⁸¹ Atto Senato n. 1455. Il disegno di legge risulta assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede redigente il 18 novembre 2019.

⁸² Tra gli obblighi previsti a carico dei soggetti individuati dalla normativa con l’etichetta “gestori informatici” ricorre quello di provvedere alla pubblicazione di un resoconto- sulla scorta del report previsto della legge tedesca n. 536/17 (si veda nota 77)- che indichi le misure adottate per prevenire la diffusione dei contenuti illeciti, il numero delle segnalazioni ricevute e quelle che hanno determinato la rimozione o il blocco del contenuto illecito, nonché il lasso di tempo intercorso tra la segnalazione e l’intervento del gestore.

⁸³ L’articolo 4 del disegno di legge prevede l’introduzione di una nuova fattispecie penale all’articolo 604-quater del codice penale.

⁸⁴ Contestualmente si prevede che il gestore della piattaforma internet possa, nel caso in cui dalla verifica effettuata risulti che il contenuto della segnalazione sia illecito, rimuoverlo o bloccarlo (art. 5.4 Atto Senato n. 1455).

⁸⁵ G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell’era di Internet*, in *MediaLaws, Rivista di Diritto dei Media*, n. 1/2018, pag. 26.

autonomia⁸⁶, sia in ragione dell'offensività delle condotte discriminatorie poste in essere dai soggetti politici, sia, specularmente, degli effetti limitativi che le azioni sanzionatorie adottate dai *social network* producono sulla libertà di propaganda politica⁸⁷. Rispetto al primo profilo, la condivisione di contenuti discriminatori ad opera di un partito politico attraverso una piattaforma digitale possiede una maggiore portata lesiva in ragione dell'amplificazione della diffusione di tale messaggio generata da una molteplicità di fattori: l'elevato numero di utenti che interagiscono con le pagine istituzionali create e gestite dai partiti politici; la possibilità di condivisione illimitata del contenuto discriminatorio da parte di tali utenti; l'assenza di un momento propriamente deliberativo della discussione politica⁸⁸. Inoltre, si condivide l'allarme lanciato a proposito di una "*normalization*

⁸⁶ La proposta di adottare un regime giuridico dei partiti politici che preveda forme di intervento giurisdizionale *ad hoc* in ragione dello *status* di tali soggetti è avanzata da più voci in dottrina; sul punto si veda N. PIGNATELLI, *La giustiziabilità degli atti dei partiti politici tra autonomia privata ed effettività della tutela giurisdizionale*, in Gruppo di Pisa, *La Rivista*, fasc. num. 3, 2019, pag. 31, secondo cui è ormai evidente "l'ineludibile necessità di affidare al legislatore la individuazione di un punto di equilibrio tra autonomia partitica (art. 49 Cost.) ed effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.). La ricerca di questo punto di equilibrio ripropone inevitabilmente il dibattito sull'attuazione della Costituzione e più specificatamente sull'approvazione di una legge per i partiti politici. In questa logica sembra necessaria la disciplina di un rito processuale speciale, quale elemento costitutivo indefettibile della stessa legge per i partiti". In tal senso si veda anche G. GRASSO, *Il controllo giurisdizionale della democrazia nei partiti: le più recenti tendenze nella lente del Movimento 5 Stelle*, in *Rivista di Diritti Comparati*, num. 3, 2019; l'Autore mette in luce un cambio di tendenza verso la giustiziabilità di questioni attinenti all'organizzazione interna dei partiti politici, che per lungo tempo nel nostro ordinamento ha stentato ad affermarsi in ragione della loro collocazione nella categoria civilista delle associazioni non riconosciute.

⁸⁷ Non può negarsi che le considerazioni svolte presentino una certa connessione con l'annosa questione della introduzione dei limiti alla libertà politica a fronte della tutela dei valori fondanti dell'ordinamento democratico, che in alcuni ordinamenti hanno giustificato l'adozione di procedure di dissoluzione giudiziale dei partiti politici genericamente individuati come "antisistema". Le considerazioni svolte in quell'ambito hanno più volte evidenziato il rischio che tali strumenti di difesa finiscano "per spingere verso l'eversione gruppi almeno relativamente integrati dalle dinamiche parlamentari", come sostenuto in B. PEZZINI, *Attualità della resistenza: la matrice antifascista della Costituzione repubblicana*, in B. PEZZINI, S. ROSSI (coord.), *I giuristi e la Resistenza: Una biografia intellettuale del Paese*, in *Scritti di Diritto Pubblico*, 2016, pag. 234.

⁸⁸ Avverte delle problematiche legate all'assenza della componente deliberativa nella politica cd. digitale M. REVELLI, *Finale di partito*, Einaudi, Torino, 2013, pag. 120.

*of fascist-like language and ideas*⁸⁹ generata dalla costante condivisione di contenuti razzisti e filofascisti attraverso i social network da parte di movimenti o partiti politici particolarmente attivi on-line, indipendentemente dalla loro limitata forza elettorale.

Circa, invece, l'incidenza dell'applicazione di misure limitative dell'uso dei canali di comunicazione digitali sulle libertà inerenti alla partecipazione politica, in assenza di un intervento del legislatore, tale materia continuerà a rimanere onere dell'autorità giudiziaria, a discapito, come visto, dell'uniformità del diritto applicabile a tale ambito⁹⁰.

⁸⁹ A. JR. GOLIA, R. BEHRING, *Private (Transnational) Power without Authority: Online fascist propaganda and political participation in CasaPound v. Facebook*, in *VerfBlog*, 2020/2/18, <https://verfassungsblog.de/private-transnational-powerwithout-authority/>, DOI: <https://doi.org/10.17176/20200218-164225-0>.

⁹⁰ In virtù del ruolo che i *social network* rivestono nel concreto esercizio della competizione politica, appare condivisibile la proposta di proceduralizzare l'applicazione delle misure sanzionatorie in modo da garantire ai partiti politici interessati un effettivo diritto di difesa; Cfr. P. ZICCHITTU, *La libertà di espressione dei partiti politici nello spazio pubblico digitale: alcuni spunti di attualità*, in *MediaLaws, Rivista di Diritto dei Media*, Anticipazioni, 2020, pag. 14.